

Nuovo quadro CP nel modello Redditi delle imprese – II° parte

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Nuovo concordato preventivo biennale

Analisi della normativa e valutazioni di convenienza

Scopri di più

Il **nuovo quadro CP** è stato inserito nel **modello Redditi 2025**, al fine di determinare il reddito da dichiarare per **periodo d'imposta 2024** dalle imprese che hanno accettato la **proposta concordataria** per il **biennio 2024-2025**.

Ciò, tuttavia, **non far venire meno l'obbligo di compilare** anche il tradizionale **quadro RF** nell'ambito del quale viene calcolato il **reddito effettivo realizzato nell'anno 2024**.

La **struttura del Quadro CP** è divisa in **4 Sezioni**.

La **Sezione I** è riservata alle imprese che intendono applicare il **regime opzionale**, di cui all'[articolo 20-bis, D.Lgs. 13/2024](#), sulla base del quale la **parte di reddito d'impresa concordato 2024** eccedente **rispetto a quello dichiarato nel 2023** sconta l'**imposta sostitutiva incrementale del 10%, 12% o 15%**, a seconda del voto Isa ottenuto **per il periodo d'imposta 2023** (vedasi il precedente contributo). Nel **rigo CP1**:

- al **campo 1**, va indicato il **reddito d'impresa** derivante dall'**adesione** al concordato (rigo P06 del modello CPB);
- al **campo 2**, va indicato il **reddito dichiarato nel 2023**, rettificato ai sensi dell'[articolo 16, D.Lgs. 13/2024](#) (rigo P04 del modello CPB) (questo campo **non va compilato in caso di perdita**);
- al **campo 3**, va indicato l'**imponibile** assoggettato all'**imposta sostitutiva incrementale**, scaturente dalla differenza tra l'importo di campo 1 e l'importo di campo 2;
- al **campo 4**, va indicata l'**aliquota** applicabile;
- al **campo 5**, va indicata l'**imposta sostitutiva** incrementale dovuta.

La **Sezione II** deve essere compilata da **tutte le imprese che hanno aderito al concordato** e, quindi, sia dai soggetti che applicano l'**imposta sostitutiva incrementale**, sia dai **contribuenti che intendono optare per la tassazione ordinaria**.

Il **rigo CP6** accoglie tutte le **rettifiche** ex [articolo 16, D.Lgs. 13/2024](#), da applicare al reddito

concordato 2024; nel **rigo CP7**, invece, va sostanzialmente indicato il **reddito concordato 2024**, la somma algebrica delle **rettifiche e il reddito concordato post rettifiche 2024**, il quale è riportato anche nel **rigo RF63** ai fini dell'**assoggettamento a tassazione**.

La **Sezione IV** (si salta dalla II alla IV) va **compilata al campo 1**, con l'indicazione del **reddito effettivo** così come risultante dal quadro RF. Nel **campo 2** devono essere indicati eventuali **redditi o perdite da partecipazione** (quindi da quadro RH), mentre nel **campo 3** occorre indicare il conseguente **reddito complessivo effettivo**. In assenza di redditi o perdite da partecipazione, dunque nella generalità dei casi, **l'importo di campo 1 coincide con l'importo di campo 3**.

L'ultima **Sezione V** va compilata nelle ipotesi di **cessazione o decadenza**; sebbene riunite nella medesima Sezione sono 2 fattispecie ben diverse.

La cessazione determina la fuoriuscita dal concordato **nel periodo d'imposta nel quale si verifica una delle ipotesi di cessazione**. Ad esempio, in caso di **conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale con efficacia dall'1.01.2025**, il concordato continua ad avere piena efficacia per l'impresa nel periodo d'imposta 2024, mentre **cessa nel 2025** a seguito della cessazione dell'attività (con chiusura della partita Iva **con effetto dall'1.01.2025**).

Diversamente, la **decadenza** comporta l'inefficacia del concordato per **entrambi i periodi d'imposta 2024 e 2025**. Si tratta di un'ipotesi con conseguenze potenzialmente ben più gravose della cessazione, tantoché **restano dovuti le imposte e i contributi Inps sulla base del reddito concordato**, laddove **maggiori di quelli effettivi**.

Nei primi **2 campi della Sezione V** va indicata la specifica causa di cessazione o decadenza. Nel campo 3 deve essere indicata la **data di chiusura del primo periodo d'imposta del biennio** per il quale si è verificata la causa di decadenza; quindi, in ipotesi di **impresa solare**, per il biennio 2024-2025 la data da indicare è quella del **31.12.2024**.